



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 197/2023 R.G. promossa

da

VACCARO GINO & c s.n.c., in persona del l.r.p.t. **NARDELLA GIUSEPPA**, che agisce anche in proprio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Proietti e Luca Parisella;

contro

INPS, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;

INAIL, (*contumace*);

MOTIVI della DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della "ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).

Con ricorso depositato in data 17.01.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'Inps e l'Inail al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- “1. per i motivi di cui sopra, nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE l'insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata <<in nero>> tra VACCARO GINO & C. Snc per le giornate considerate in nero e dettagliatamente indicate alla lettera a) di cui sopra per i 5 lavoratori ivi menzionati;*
- 2. ancora, nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE l'insussistenza di lavoro irregolare per maggior orario di lavoro prestato tra VACCARO GINO & C. Snc e gli 11 lavoratori indicati alla lettera b) di cui sopra, come identificati nel Verbale redatto dai militi della GdF;*
- 3. inoltre, sempre nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/infondatezza in fatto e in diritto (con specifico riferimento agli elementi di rilevanza giuslavoristica e previdenziale) del Verbale Unico di accertamento e notificazione n.0028 del 9.9.2022 emesso dalla GdF di Fondi, giusta quanto su argomentato (declaratoria utile a contrastare aliunde la legittimità di futuri provvedimenti irrogatori di sanzioni a vario titolo,) dichiarando altresì - con specifica formula - insussistente ogni obbligazione a carico dell'odierna ricorrente in tema di versamento di contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria di competenza INPS ed INAIL, in favore dei lavoratori su indicati, e quindi in c.d. accertamento in negativo del debito contributivo, con adozione di ogni necessaria e/o conseguenziale statuizione, inclusa la sua immediata sospensione e/o disapplicazione, con ogni conseguente statuizione nei confronti degli enti previdenziali convenuti;*
- 4. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale del presente ricorso, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rideterminare le sanzioni c.d. civili nella misura minima e/o nella misura ritenuta legittima secondo giustizia, nonchè del quantum debeatur a titolo di contribuzione obbligatoria a fini INPS ed INAIL, alla luce delle nuove evidenze processuali di riqualificazione dell'illecito amministrativo contestato per accertati vizi sostanziali e formali di infondatezza dell'addebito.”*

Si costituiva in giudizio l'Inps eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in ragione

della mancanza, al momento del suo deposito, di una pretesa contributiva da contestare e resistendo in ogni caso nel merito alle avverse doglianze, di cui chiedeva l'integrale reiezione.

Seppur ritualmente evocato in giudizio, l'Inail non si costituiva, restando contumace

Istruita documentalmente, concesso termine per note sulla questione di carattere preliminare sollevata dall'Inps, la causa veniva trattenuta per la decisione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

Va innanzitutto rilevato come il verbale unico di accertamento e notificazione oggetto di impugnativa sia stato redatto *dalla Guardia di Finanza*, Compagnia di Fondi, Sezione Operativa Volante, e non formalizzi alcun carico contributivo o assicurativo da regolarizzare a cura della parte ricorrente.

Secondo il costante orientamento pretorio, sussiste -è vero- un interesse diretto ed immediato ad agire in accertamento negativo nei confronti dell'Ente previdenziale al fine di far dichiarare in giudizio l'insussistenza delle violazioni contributive riscontrate nel verbale unico di accertamento e notificazione, ma -si badi- quando il verbale sia stato redatto all'esito di una attività ispettiva condotta *dall'Istituto previdenziale*. Solo in quest'ultimo caso, sotto il profilo della liquidazione del carico contributivo, il verbale di accertamento unico e notificazione costituisce atto *conclusivo* e non *endoprocedimentale* del procedimento accertativo, cui può seguire, in caso di omesso pagamento degli importi richiesti a titolo di omessa contribuzione, l'emissione dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale.

Nel caso di specie, invece, in cui il verbale è stato elevato al di fuori di una ispezione previdenziale, l'interesse attoreo all'accertamento negativo del credito contributivo ed assicurativo sorge solo all'esito della diffida ad adempiere, con la quale si chiude l'iter di liquidazione del carico previdenziale, che prima -ecco il punto nodale- ancora non esiste.

Tali diffide ad adempiere sono intervenute solo successivamente al deposito del ricorso, sicchè deve concludersi che al momento della introduzione del presente giudizio la parte ricorrente non era ancora titolare di alcun interesse ad agire.

L'eventuale, pur chiesta, autorizzazione alla riformulazione delle conclusioni alla luce delle

soppravvenienze che avrebbero determinato il tardivo insorgere dell'interesse dapprima insussistente, finirebbe per imporre a questo punto una complessa rimodulazione dei termini decadenziali e dei meccanismi preclusivi che conformato il rito speciale in celebrazione, a scapito proprio di quei principi di economia processuale che la parte ricorrente pone a fondamento delle argomentazioni dipanate nelle note autorizzate per l'odierna udienza.

Ne discende, per le suesposte brevi considerazioni, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in scrutinio.

Il tenore in rito della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:

- **dichiara** inammissibile il ricorso;
- **dichiara** integralmente compensate le spese di lite.

Latina, 29 febbraio 2024

Il Giudice

Umberto Maria Costume